

# **PNEUMATICI INVERNALI**

**Pneumatici invernali**: obbligo tassativo dal **15 novembre 2022** per veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e di nevicata in atto.

L'obbligo di montare gomme da neve scatta a partire dal **15 novembre di ogni anno e termina il 15 aprile, con tolleranza di un mese**. Non si incorre in contravvenzioni, quindi, se si passa dagli pneumatici estivi a quelli invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre e si rimontano le gomme estive dal 16 aprile fino al 15 maggio.

**L'automobilista deve assicurarsi che gli pneumatici siano omologati**, ossia che riportino sulla spalla la **marcatatura M+S (o il simbolo della neve/ghiaccio)**. Le misure delle gomme da acquistare (larghezza del battistrada, diametro del cerchio, altezza della spalla, codice di velocità, indice di carico) devono altresì corrispondere a quelle indicate nel libretto di circolazione del veicolo (**il codice di velocità può essere più basso ma comunque non inferiore alla lettera "Q"**).

Si evidenzia anche che, alla scadenza del 15 aprile ed entro il 15 maggio, **non è necessario sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi, a meno che le gomme invernali non abbiano un indice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto di circolazione, nel qual caso la sostituzione è obbligatoria.**

